



ridefiniamo / gli standard

REOL

Responsabilità Civile Rischi Vari /

condizioni generali di assicurazione

edizione gennaio 2014

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C.F. e P. IVA n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311

Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU, ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese ISVAP n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi ISVAP con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI VARI - Mod. 3556 , sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- **l'assicurazione è prestata per i massimali indicati sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;**
- **l'assicurazione è operante esclusivamente per le Sezioni per le quali è stata indicato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio;**
- le definizioni del "GLOSSARIO" hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 C.C.

Art.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve/devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve/devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art.1910 C.C.

Art.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodo assicurativo ed è interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.

Art.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art.1898 C.C.

Art.6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto

all'indennizzo, ai sensi dell'Art.1915 C.C.

Art.8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'Art. 33 comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 206/2005 –"Codice del consumo", possono recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art.9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un equivalente periodo assicurativo e così successivamente.

Art.10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.11 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o la Direzione della Società.

Resta fermo il disposto di cui all'Art. 33 comma 2, lettera u) del D. Lgs. n. 206/2005 –"Codice del consumo", qualora applicabile.

Art.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.13 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art.14 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio di polizza è determinato, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili o non conosciuti al momento della stipulazione, esso viene corrisposto dall'avente titolo (Contraente o Assicurato) per ciascun periodo assicurativo:

- a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il cui premio relativo si considera quale premio minimo comunque dovuto alla Società;
- b) a saldo, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base della variazione intervenuta nello stesso periodo degli elementi variabili di rischio o della conoscenza di quelli ignoti, utilizzati, in sede di stipulazione, per la determinazione del premio stesso.

Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore a quello minimo indicato nel frontespizio di polizza, quest'ultimo si intende comunque acquisito, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.

Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo:

- a) il Contraente/Assicurato si obbliga a comunicare alla Società, in forma scritta entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo;
- b) nei 60 giorni successivi all'emissione del documento contrattuale indicante il premio a saldo, il Contraente/Assicurato provvederà al versamento della somma dovuta.

Nel caso di mancato adempimento da parte del Contraente/Assicurato dei propri obblighi di comunicazione o di pagamento nei termini sopra descritti:

- a) la garanzia si intende sospesa sino alle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione dei dati consuntivi e/o di avvenuto pagamento del premio a saldo;
- b) il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione.

La Società pertanto non sarà tenuta ad indennizzare i sinistri verificatisi durante il periodo assicurativo cui si riferisce il premio non saldato e denunciati successivamente alla sospensione della garanzia.

La Società si riserva il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto con effetto retroattivo tra le Parti.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene aggiornato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, in misura non inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto ad effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati forniti dall'avente titolo ed utili ai fini della determinazione del premio. L'avente titolo si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

Art.15 - TOLLERANZA NUMERO PRESTATORI DI LAVORO

Qualora il premio sia determinato in base al numero dei prestatori di lavoro dichiarato dal Contraente o Assicurato al momento della stipulazione della polizza, in caso di variazione del numero degli stessi in corso del contratto, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.

Qualora all'insorgere di un sinistro tale numero dovesse risultare superiore per più di 2 unità, rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta alla Società dal Contraente o Assicurato, verrà applicata la regola proporzionale prevista dall'Art.1898 C.C., ultimo comma.

Art.16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Società o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro

l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel frontespizio di polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Art. 1 - OGGETTO DELLA SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto nel frontespizio di polizza, per il quale è prestata l'assicurazione.

Le garanzie della Sezione I - R.C.T. sono prestate sino a concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza alla Sezione I - R.C.T., salva l'applicazione di eventuali limiti di indennizzo previsti per specifiche garanzie.

Inoltre l'assicurazione vale anche per:

- a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso dei prestatori di lavoro e dei soggetti previsti dalla Condizione Aggiuntiva A51, ove espressamente richiamata;
- b) la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro di cui si avvalga l'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Ai soli fini di questa garanzia, i prestatori di lavoro sono considerati terzi tra di loro, ferma l'applicazione di una franchigia sull'invalidità permanente del 6% per ogni sinistro;

- c) la responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni. Questa garanzia vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori o da prestatori di lavoro dell'Assicurato stesso.

Art. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA SEZIONE I - R.C.T.

La Sezione I - R.C.T. vale per i sinistri che avvengano in Europa, salvo quanto previsto dalla Condizione Aggiuntiva A33, ove espressamente richiamata.

Art. 3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della Sezione I - R.C.T.:

- a) **il titolare, il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia del titolare, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);**
- c) **tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla C.A. A99, qualora operante;**
- d) **le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 C.C.**

Art. 4 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.

Sono esclusi, se non espressamente richiamata la specifica Condizione Aggiuntiva e secondo condizioni e limiti in essa previsti, i danni:

- 1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dalla C.A. A15 e A25, qualora operanti;
- 2) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) conseguenti a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- 4) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 5) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6 e da unità naviganti a motore;
- 6) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 7) da impiego di aeromobili;
- 8) alle cose:
 - a) nell'ambito di esecuzione dei lavori che possono essere rimosse;
 - b) derivanti da incendio;
 - c) in consegna/custodia dell'Assicurato, non comprese al punto a);
 - d) sulle quali si eseguono i lavori;
salvo, qualora operante, quanto previsto dalla C.A.760;
- 9) alle cose sulle quali si eseguono direttamente i lavori;
- 10) a condutture ed impianti sotterranei;
- 11) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- 12) da furto;
- 13) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro, salvo quanto previsto dalla C.A. A51, qualora operante;
- 14) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto dalla C..A. 746, qualora operante;
- 15) i danni a cose portate/consegnate all'Assicurato delle quali egli debba rispondere ai sensi degli Art. 1783, 1784, 1785 e 1786 C.C., salvo, qualora operante, quanto previsto dalla C.A. A02;
- 16) cagionati da operazioni di installazione, riparazione, manutenzione o posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi, salvo quanto previsto dalle C.A. A34, A35, A36 qualora operanti;
- 17) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, salva la detenzione a scopo di vendita come prevista dalle C.S. 708 e C.A. 746 , qualora operanti;
- 18) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 19) derivanti da campi elettromagnetici;
- 20) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- 21) di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- 22) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
- 23) derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
- 24) derivanti da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso, finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
- 25) derivanti da attività di trivellazione su piattaforme;
- 26) derivanti da guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare,

- confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- 27) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;
- 28) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e di cui lo stesso debba rispondere, non derivatigli dalla legge;
- 29) derivanti da attività per cui il titolare e/o i prestatori di lavoro non siano in possesso dei requisiti di legge e/o dell'autorizzazione delle autorità competenti, ove richiesti.

CONDIZIONI SPECIALI

702- PROPRIETÀ, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI FABBRICATI

Sono compresi i danni derivanti da proprietà, conduzione e manutenzione dei fabbricati e degli impianti fissi utilizzati dall'Assicurato come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività/rischio assicurato, purché ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano.

Relativamente ai danni da spargimento di acqua derivanti dalla rottura accidentale di tubature e/o condutture, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di 250,00 euro per ciascun sinistro.

Restano comunque esclusi i danni derivanti da:

a) spargimento di acqua derivante da:

rottura non accidentale di tubature e/o condutture,

rottura di tubature e condutture conseguenti a gelo,

occlusioni di tubature e/o condutture, pluviali e grondaie,

traboccamento e/o rigurgito di fogne.

Salvo quanto previsto dalla C.A. A52 qualora operante;

b) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;

c) lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, lavori di ordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione dell'Art. 3 D.Lgs.494/96.

Per gli impianti fissi la garanzia è operante a condizione che gli stessi siano stati collaudati o che sia stata fatta regolare richiesta di collaudo.

726 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI

Gli artisti e gli orchestrali sono considerati terzi per i danni corporali subiti.

Non sono considerati terzi i componenti il comitato organizzatore e coloro che provvedono alle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture necessarie per lo svolgimento della manifestazione.

Relativamente all'organizzazione di manifestazioni sportive e/o gare, non sono considerati terzi tra loro gli atleti partecipanti.

E' escluso il rischio derivante:

– dalla detenzione ed uso di materiale pirotecnico;

– dalla proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici, deltaplani o ultraleggeri, aeromodelli;

– da manifestazione sportive che prevedano la circolazione di veicoli a motore e/o natanti;

– da sfilate di carri carnevaleschi;

– da atti di vandalismo.

Sono inoltre esclusi i danni alle persone che conducono e/o cavalcano animali.

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di 150,00 euro.

La garanzia non comprende i danni direttamente o indirettamente causati da – o verificatisi in occasione di – atti di terrorismo, a prescindere dal ricorrere, contestuale o meno, nelle circostanze del sinistro di concause di qualsivoglia natura. In caso di controversia sull'applicabilità della presente esclusione, spetta all'Assicurato l'onere di provare che il danno non è stato causato da – o non si è verificato in occasione di – atti di terrorismo, così come precisato nelle definizioni di polizza.

737 - ASSOCIAZIONI NON SPORTIVE - VOLONTARIATO - ONLUS

La garanzia vale per la responsabilità civile:

dell'organizzazione, compresi i rischi derivanti dalla proprietà ed esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale, necessari per lo svolgimento della propria attività, esclusi gli animali, salvo quanto previsto dalla C.S. 703 e 753 e dalla C.A. A01, qualora operanti;

dei volontari/associati, sia che prestino la loro opera direttamente, sia che svolgano attività di tipo amministrativo e organizzativo a supporto dell'attività istituzionale dell'ente.

I volontari/associati sono considerati terzi sia nei confronti dell'ente che tra loro, limitatamente ai casi di

morte e lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'Art.583 Codice Penale.

Si precisa che per le associazioni di volontariato, l'assicurazione è operante in relazione ai rischi connessi

alle attività di volontariato così come definite dalla L. 11 agosto 1991, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

746 - VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI

Sono compresi:

a) i danni cagionati dalla vendita di prodotti di terzi, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi;

b) per i prodotti di produzione propria somministrati e/o venduti nell'esercizio, con l'esclusione dei prodotti esplosivi, i danni dovuti a difetto originario del prodotto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% del massimale assicurato per sinistro per la Sezione R.C.T., che rappresenta anche il limite di indennizzo per ogni periodo assicurativo, e comunque con il massimo di 750.000,00 euro per sinistro e per periodo assicurativo. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun danno con il minimo di 500,00 euro ed il massimo di 25.000,00 euro.

L'assicurazione è valida purché le richieste di risarcimento siano presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e comunque entro un anno dalla consegna del prodotto ai terzi. La garanzia è sempre esclusa per i prodotti consegnati negli U.S.A., Canada e Messico.

L'assicurazione è valida sempreché l'assicurato detenga i prodotti smerciati e/o somministrati in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A51 - DANNI CAUSATI DA SOGGETTI DIVERSI DAI PRESTATORI DI LAVORO

La garanzia si estende ai danni provocati da persone diverse da prestatori di lavoro dell'Assicurato, ma di cui lo stesso si avvale nell'esercizio dell'attività descritta nel frontespizio di polizza, purché la partecipazione di tali soggetti all'attività assicurata avvenga nel rispetto delle norme di legge.

Articoli di legge

- 1325 C.C. Indicazioni dei requisiti del contratto**
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l'oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
- 1341 C.C. Condizioni generali di contratto**
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari**
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1418 C.C. Cause di nullità del contratto**
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
- 1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
- 1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in

ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893 C.C.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894 C.C.

Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

1897 C.C.

Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

1898 C.C.

Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1901 C.C.

Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)

- 1907 C.C. Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- 1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori**
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1914 C.C. Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)
- 1915 C.C. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- 1916 C.C. Diritto di surrogazione dell'assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
- 1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile**
(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)
- 2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato**
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

D.Lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni

Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:

- a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)

D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)

- g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)
- u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)